



Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan

A.C. 3041

Nota di verifica n. 332
7 giugno 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3041
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1271) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

Il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2021 ogni tre anni	2022	2023
Art. 3 disegno di legge di ratifica	285.620	275.220	275.220

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 2: promuove progetti multilaterali che potranno essere inseriti in programmi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali.	La relazione tecnica per i contributi per progetti multilaterali nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia prevede la spesa per MAECI di 5.000 euro .
Articolo 3: prevede che le Parti favoriranno iniziative volte alla promozione, conoscenza e diffusione della propria lingua e letteratura nel territorio dell'altra Parte contraente, anche	La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • contributi ad istituzioni scolastiche straniere per la creazione ed il funzionamento di

<p>attraverso la promozione di cattedre e lettori.</p>	<p>cattedre di lingua italiana. Spesa prevista per MAECI: 4.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi ad istituzioni universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana. Spesa prevista per MAECI: 5.000 euro; • contributi ad enti ed istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di docenti afgani di lingua italiana. Spesa prevista per MAECI: 2.000 euro. <p>TOTALE per MAECI: 11.000 euro.</p>
<p>Articolo 4: impegna le Parti ad aggiornare la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, anche per una più equa valutazione dei titoli di studio da parte delle autorità competenti dei rispettivi Paesi.</p>	<p>La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi:</p> <p>a) per favorire la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e dei rispettivi certificati e titoli di studio, l'Italia può offrire annualmente 2 soggiorni di 8 giorni a esperti afgani, forfettariamente quantificati in euro 960 cadauno. Spesa prevista per MIUR: 1.920 euro;</p> <p>b) l'Italia può inviare in Afghanistan 2 esperti (2 biglietti A/R Roma/Kabul x 2.000 euro ciascuno). Spesa prevista per MIUR: 4.000 euro.</p> <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)]; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]. <p>TOTALE per MIUR: 5.920 euro.</p>
<p>Articolo 5: prevede la promozione delle attività di istituzioni culturali e scientifiche quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che, dal momento che le attività di istituzioni culturali e scientifiche descritte nella norma restano subordinate alla sottoscrizione di successivi accordi e alla presenza di fondi disponibili, dalla disposizione non discendono nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 6: prevede la collaborazione tra università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, anche promuovendo la mobilità del personale docente, dei ricercatori e degli studenti.</p>	<p>La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi:</p> <p>a) per favorire la collaborazione accademica bilaterale, sulla base di precedenti accordi analoghi, si prevede che l'Italia possa offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in 960 euro ciascuno, a 4 docenti afgani. Spesa prevista</p>

	<p>per MAECI: 3.840 euro;</p> <p>b) l'Italia può inviare in Afghanistan 4 docenti italiani (4 biglietti A/R Roma/Kabul x 2.000 euro ciascuno). Spesa prevista per MIUR: 8.000 euro.</p> <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)]; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]. <p>TOTALE per MAECI: 3.840 euro. TOTALE per MIUR: 8.000 euro.</p>
<p>Articolo 7: prevede lo sviluppo della cooperazione delle Parti nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali.</p>	<p>La relazione tecnica al riguardo prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cooperazione nel campo delle arti visive attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e dell'architettura. Spesa prevista per MAECI: 25.000 euro; • collaborazione nel campo delle arti visive attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e dell'architettura. Spesa prevista per MIBAC: 15.000 euro. <p>TOTALE per MAECI: 25.000 euro. TOTALE per MIBAC: 15.000 euro.</p>
<p>Articolo 8: incoraggia la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.</p>	<p>La relazione tecnica al riguardo prevede premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche. Al riguardo, si prevede la spesa totale per MAECI di: 500 euro.</p>
<p>Articolo 9: disciplina gli scambi volti alla conservazione, alla valorizzazione e alla promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi oneri in quanto si riferisce ad uno scambio di informazioni ed esperienze, considerando che gli scambi di docenti, ricercatori ed esperti vengono già previsti da altri articoli dell'accordo. In quanto tali, queste attività rientrano nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni (cap. 2471 della missione "Promozione del sistema Paese" del bilancio MAECI) ed avvengono, per lo più, in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.</p>
<p>Articolo 10: afferma che le Parti assicureranno l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

attività previste.	
<p>Articolo 11: facilita, in regime di reciprocità, lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle proprie università e negli istituti di istruzione, e incoraggia la collaborazione fra istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.</p>	<p>La relazione tecnica al riguardo prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi per favorire lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle istituzioni universitarie e di istruzione superiore dei due Paesi. Spesa prevista per MIUR: 15.000 euro; • contributi per accordi di cooperazione interuniversitaria. Spesa prevista per MIUR: 15.000 euro. <p>TOTALE per MIUR: 30.000 euro.</p>
<p>Articolo 12: prevede che le Parti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica. A tal fine, si prevedono scambi di documentazione scientifica e tecnologica, scambi di esperti e specialisti per partecipare a lezioni, conferenze e seminari, nonché ricerche congiunte nei settori di interesse comune.</p>	<p>La relazione tecnica afferma quanto segue:</p> <p>a) allo scopo di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tramite la realizzazione di progetti congiunti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di massimo 10 giorni a 4 docenti e ricercatori afgani, forfettariamente quantificati in massimo 1.200 euro a persona per soggiorno. Spesa prevista per MAECI: 4.800 euro;</p> <p>b) sulla base di analoghe iniziative, il nostro Paese può offrire 4 soggiorni di lunga durata (30 giorni, 1.300 euro ciascuno). Spesa prevista per MAECI: 5.200 euro;</p> <p>c) l'Italia può inviare in Afghanistan 4 docenti o ricercatori italiani (4 biglietti A/R Roma/Kabul/Roma x 2.000 euro ciascuno). Spesa prevista per MAECI: 8.000 euro;</p> <p>d) contributi per l'elaborazione di progetti di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse. Spesa prevista per MAECI: 40.000 euro.</p> <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a), b) e c)]; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]; • per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in 1.300 euro al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia [cfr. punto b)]. <p>TOTALE per MAECI: 58.000 euro.</p>
<p>Articolo 13: prevede la collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni</p>	<p>La relazione tecnica afferma quanto segue:</p> <p>a) contributi per promuovere la cooperazione in campo archeologico. Spesa prevista per MAECI: 30.000 euro;</p>

<p>culturali, nonché la collaborazione archeologica.</p>	<p>b) sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni ad 1 esperto archivistico afgano forfettariamente quantificato in 960 euro. Spesa prevista per MIBAC: 960 euro;</p> <p>c) l'Italia può inviare in Afghanistan 1 esperto archivistico italiano (1 biglietto A/R Roma/Kabul/Roma x 2.000 euro ciascuno). Spesa prevista per MIBAC: 2.000 euro;</p> <p>d) sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni ad 1 esperto bibliotecario afgano forfettariamente quantificato in 960 euro. Spesa prevista per MIBAC: 960 euro;</p> <p>e) l'Italia può inviare in Afghanistan 1 esperto archivistico italiano (1 biglietti A/R Roma/Kabul/Roma x 2.000 euro ciascuno). Spesa prevista per MIBAC: 2.000 euro.</p> <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di esperti, vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti b), c), d) ed e)]; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punti b) ed e)]. <p>TOTALE per MAECI: 30.000 euro TOTALE per MIBAC: 5.920 euro.</p>
<p>Articolo 14: prevede la concessione di borse di studio, applicando ai destinatari le condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.</p>	<p>La relazione tecnica al riguardo prevede la concessione di borse di studio a studenti afgani per un massimo di 72 mensilità di 820 euro ciascuna (borsellino mensile unitario 820 euro). TOTALE per MAECI: 59.040 euro</p>
<p>Articolo 15: stabilisce la collaborazione nei settori dei media attraverso intese dirette e nel quadro di progetti multilaterali.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale, poiché trattasi di iniziative che, se intraprese, verranno effettuate direttamente ed a proprio carico dalle emittenti radiotelevisive, enti, agenzie governative ed imprese private. Tale disposizione, infatti, non determina oneri a carico del bilancio statale: l'articolo mira semplicemente a promuovere il sostegno ed a favorire le attività di collaborazione che eventualmente i predetti enti vorranno effettuare. Pertanto, trattasi di una mera attività di promozione, effettuata in modalità telematica, tramite contatti telefonici o ancora attraverso le rappresentanze diplomatiche.</p>
<p>Articolo 16: promuove la realizzazione di</p>	<p>La relazione tecnica afferma che per i</p>

<p>programmi di sviluppo ed iniziative culturali nel settore dei diritti umani e delle donne, nonché attività bilaterali e multilaterali nei campi della formazione degli operatori del settore dello stato di diritto, giustizia, ordinamenti giuridici e sistemi legislativi.</p>	<p>contributi per la realizzazione di iniziative nel campo dei diritti umani dello stato di diritto si prevede una spesa per MAECI di 3.000 euro.</p>
<p>Articolo 17: prevede la promozione nei settori dello sport e della gioventù, nonché la collaborazione tra organismi pubblici e privati che si occupano di problematiche giovanili per scambi di esperienze e iniziative. Inoltre, le Parti si attengono alla Convenzione dell'UNESCO del 2005, contro il doping nello sport.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede una spesa per MAECI di 15.000 euro.</p>
<p>Articolo 18: prevede azioni di prevenzione e repressione sul contrasto del traffico illecito di opere d'arte, secondo le rispettive legislazioni nazionali e internazionali, richiama gli obblighi imposti dalle Convenzioni UNESCO e promuove scambi di conoscenze tecnologiche ed attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente delle competenti amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).</p>
<p>Articolo 19: prevede l'istituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali. L'organismo si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali in date da concordarsi.</p>	<p>La relazione tecnica sulla Commissione mista incaricata di redigere ed esaminare i programmi esecutivi e controllare il progresso della cooperazione, si riunirà alternativamente in Italia e in Afghanistan ogni tre anni. Ipotizza un incontro nel corso del 2021, che comporti l'invio in missione a Kabul di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC per 4 giorni, per una spesa che viene così quantificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viaggio (2.000 euro x 4 biglietti A/R Roma/Kabul): 8.000 euro; • pernottamento (120 euro x 3 gg. x 4 pp.): 1.440 euro; • vitto (60 euro x 4 gg. x 4 pp.): 960 euro. <p>TOTALE per MAECI: 5.200 euro. TOTALE per MIUR: 2.600 euro. TOTALE per MIBAC: 2.600 euro.</p>
<p>Articoli 20 e 21: prevedono che la risoluzione di controversie avverrà attraverso i canali diplomatici (articolo 20) e che l'Accordo potrà essere modificato consensualmente mediante scambio di Note Verbali (articolo 21).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di</p>

modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo *ad hoc*. Inoltre, la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

	Primo anno	Secondo anno	Annui a decorrere dal terzo anno
Art. 2	5.000	5.000	5.000
Art. 3	11.000	11.000	11.000
Art. 4	5.920	5.920	5.920
Art. 6	11.840	11.840	11.840
Art. 7	40.000	40.000	40.000
Art. 8	500	500	500
Art. 11	30.000	30.000	30.000
Art. 12	58.000	58.000	58.000
Art. 13	35.920	35.920	35.920
Art. 14	59.040	59.040	59.040
Art. 16	3.000	3.000	3.000
Art. 17	15.000	15.000	15.000
Art. 19	10.400	-	-
TOTALI	285.620	275.220	275.220

La relazione tecnica quantifica l'onere complessivamente discendente dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19 dell'Accordo in euro 275.220 per ciascuno dei primi due anni (la relazione indica gli anni 2019 e 2020) ed euro 285.620 a decorrere dal terzo anno (la relazione indica l'anno 2021).

Nel corso dell'esame in prima lettura, il **Governo**, con nota messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato (seduta dell'11 novembre 2020), ha concordato con la Commissione circa l'opportunità di aggiornare la copertura finanziaria e lo slittamento della decorrenza dell'onere all'anno 2021, anche tenuto conto che l'esame del provvedimento si trovava in prima lettura al Senato.

La Commissione Bilancio del Senato ha dunque formulato parere **favorevole** con la condizione ex art. 81 Cost. di riformulare l'art. 3 del ddl di ratifica nel testo ora all'esame. Per effetto della condizione le spese di missione risultano configurate come spese valutate e gli oneri derivanti dall'articolo 19 decorrono non già dal terzo bensì dal primo anno di applicazione dell'Accordo.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni – primo triennio (in euro)			
Ministero	2021 – ogni tre anni	2022	2023
MAECI	215.580	210.380	210.380
MIUR	46.520	43.920	43.920
MIBAC	23.520	20.920	20.920
TOTALI	285.620	275.220	275.220

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: agli oneri derivanti dagli articoli 4, 6, 12, 13 e 19, valutati in 24.000 euro a decorrere dall'anno 2021 e valutati in 10.400 euro a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, nonché dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, e 17 pari a 251.220 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>La relazione tecnica non commenta specificamente le norme.</p>
<p>Articolo 4: prevede che dalle disposizioni dell'accordo in esame, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>	

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati in parte come "oneri valutati" in parte come "spese autorizzate" e, quindi, come limiti di spesa. In particolare, vengono indicati come "oneri valutati" quelli relativi agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19, i quali fanno riferimento a oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Tale configurazione discende dal recepimento della condizione posta ex art. 81 Cost. dalla Commissione Bilancio del Senato in prima lettura. Circa tale profilo, non si formulano osservazioni.

Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'art. 19 dell'Accordo, ai fini della quantificazione si ipotizza che la stessa si riunisca ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Afghanistan, e che la prima riunione si tenga in Afghanistan nel corso del 2021. Tale ipotesi (che condiziona la modulazione temporale del relativo onere), benché non sia desumibile dal testo dell'Accordo, è stata recentemente confermata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura (cfr. nota del MEF messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato l'11 novembre 2020). In proposito, non si formulano dunque osservazioni.

Sempre con riferimento alla Commissione mista ora menzionata, la RT provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Afghanistan: andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari afgani.

Riguardo al complesso degli oneri riferiti a missioni e scambi di personale, alcune delle quali

quantificate in via forfetaria, andrebbe altresì chiarito se nella valutazione delle stesse rientrano oneri assicurativi e/o spese connesse a esigenze di sicurezza del personale inviato.

Per quanto attiene ad altri oneri indicati come limiti massimi di spesa non si formulano osservazioni, in considerazione del fatto che le spese da effettuare non potranno eccedere i predetti limiti.

Inoltre, sulla cooperazione delle Parti nel settore dei media, da attuare attraverso la collaborazione delle rispettive emittenti radiotelevisive (articolo 15), la RT afferma, tra l'altro, che trattasi di iniziative che, se intraprese, verranno effettuate direttamente ed a proprio carico dalle emittenti radiotelevisive, enti, agenzie governative ed imprese private senza riflessi sul bilancio statale. Al riguardo, si osserva che quanto riportato dalla RT non emerge chiaramente dal testo dell'Accordo il quale fa riferimento a collaborazione attraverso intese dirette nel quadro di progetti multilaterali, nonché attività di collaborazione e iniziative di formazione tra enti, agenzie governative e imprese private. Sul punto appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine ai profili di potenziale onerosità della previsione, anche in considerazione dell'inclusione della RAI-Radiotelevisione di Stato nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ("elenco ISTAT").

Si prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 (sulla modifica dell'Accordo), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e dunque non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 24.000 euro a decorrere dal 2021 e valutati in 10.400 euro a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, e agli oneri derivanti dalle rimanenti spese autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del medesimo Accordo, pari a 251.220 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità. Resta comunque fermo che tutti gli oneri indicati dal provvedimento hanno cadenza annuale e che quelli derivanti dall'articolo 19, valutati in 10.400 euro a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, come si evince dalla relazione tecnica, devono intendersi ulteriori rispetto agli oneri valutati in 24.000 euro a decorrere dal medesimo anno 2021.

Si fa presente, infine, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19 dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che - secondo quanto ivi previsto - agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 21 dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.